

**REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 20 gennaio 1997

**relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 14 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 71/97 (in appresso «il regolamento di riferimento»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio <sup>(4)</sup> sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di questo paese.
- (2) Il regolamento di riferimento detta alcuni principi e direttive per l'esenzione di alcune importazioni di parti di biciclette dall'applicazione del dazio.
- (3) Il presente regolamento deve fornire indicazioni precise alle parti interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione del sistema di esenzione. In particolare si devono stabilire le disposizioni relative alle modalità di esenzione dal dazio esteso di alcune importazioni di parti essenziali di biciclette, nonché alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di esenzione.
- (4) A questo proposito il sistema di esenzione prevede tre possibilità di esenzione condizionata o definitiva delle importazioni di parti essenziali di biciclette dall'applicazione del dazio esteso.

In primo luogo, le importazioni dirette di parti essenziali di biciclette sono esentate dal pagamento

del dazio esteso qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio esentata dalla Commissione.

In secondo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora esse siano ammesse nell'ambito del controllo della destinazione particolare e siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esonerata oppure quando siano dichiarate per l'immissione in libera pratica o siano consegnate ad una parte in quantitativi limitati. Al riguardo è opportuno applicare, in quanto compatibile, il sistema di controllo della destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(5)</sup> e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 12/97 <sup>(7)</sup>. Se, su base mensile, un quantitativo inferiore alle 300 unità di qualsiasi tipo di parti essenziali di biciclette è dichiarato per l'immissione in libera pratica da una parte oppure viene ad essa consegnato, si ritiene che le importazioni in questione non abbiano una portata economica significativa e non indeboliscano gli effetti del dazio imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93. Queste importazioni non dovrebbero presumibilmente costituire una forma di elusione.

In terzo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate condizionatamente, con la sospensione del pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio le cui operazioni siano soggette all'esame dalla Commissione.

- (5) La Commissione esamina se le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e decide l'esenzione della parte ove giustificato. Soltanto i soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio possono presentare una richiesta di esenzione alla Commissione.

La decisione della Commissione di esentare un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio costituisce un'autorizzazione di esenzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

A questo proposito appare opportuno che, quando le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso in riferimento ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure alla disposizione relativa ai quantitativi minimi, le condizioni di esenzione prevedano che la Commissione verifichi che dette parti siano effettivamente utilizzate nelle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato e che sia fatto un uso corretto della soglia minima.

- (6) Le competenti autorità degli Stati membri devono controllare che queste parti siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da una impresa di assemblaggio esentata, oppure che, nell'ambito del sistema di controllo della destinazione particolare, siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure che soddisfino le condizioni dei quantitativi minimi.
- (7) Devono essere fissate disposizioni precise relative all'ammissibilità delle domande presentate dalle imprese di assemblaggio alla Commissione, allo svolgimento degli esami, al processo di formazione delle decisioni, ai riesami e alla revoca delle esenzioni.

Ai fini di buona amministrazione, le domande devono fornire elementi di prova sufficienti dell'assenza di elusione e sono considerate ammissibili dalla Commissione unicamente se sono debitamente giustificate. Ai fini di una rapida decisione sull'ammissibilità di una richiesta debitamente giustificata, deve essere fissato un termine per l'adozione di tali decisioni.

Deve essere fissato un termine entro il quale la Commissione decide di norma sul merito delle domande.

La Commissione può svolgere riesami relativi ad imprese di assemblaggio esentate per verificare se siano soddisfatte le condizioni di esenzione, in particolare con controlli casuali.

- (8) Altri soggetti, che non possono essere esentati in quanto non svolgono operazioni di assemblaggio, possono beneficiare del sistema di esenzione qualora dichiarino le merci nell'ambito del controllo della destinazione particolare e consegnino parti essenziali di biciclette a soggetti esentati, oppure ad altri titolari di autorizzazioni di destinazione particolare oppure in applicazione della disposizione relativa ai quantitativi minimi.

I clienti di tali soggetti, se sono imprese di assemblaggio non ancora esentate oppure se usano parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia minima, devono tuttavia ottenere l'esenzione della Commissione.

- (9) Nei confronti dei soggetti che hanno presentato domande debitamente giustificate gli esami devono essere avviati immediatamente.

Le autorizzazioni di esenzione devono avere effetto retroattivo per i soggetti le cui domande sono pendenti. Il pagamento del dazio esteso deve pertanto essere sospeso, oltre che per le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo l'entrata in vigore del regolamento di riferimento, anche per il dazio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 di detto regolamento.

- (10) I soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio e che, secondo quanto è stato accertato, non hanno eluso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 devono essere esentati in forza del presente regolamento.

Detti soggetti devono essere esentati con effetto retroattivo.

- (11) Al presente regolamento devono essere allegati l'elenco dei soggetti nei cui confronti è avviato un esame e l'elenco dei soggetti esentati dall'applicazione del dazio esteso. Gli elenchi modificati e aggiornati saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- (12) Infine ai procedimenti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni generali relative alle inchieste antidumping, tra l'altro in materia di svolgimento dell'inchiesta, visite di verifica, omessa collaborazione, trattamento riservato delle informazioni e diritti procedurali delle parti interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «parti di biciclette», le parti e gli accessori di biciclette che rientrano nei codici NC da 8714 91 10 a 8714 99 90;
- «dazio esteso», il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 71/97 (in prosieguo «il regolamento di riferimento»);
- «parti essenziali di biciclette», le parti di biciclette di cui all'articolo 1 del regolamento di riferimento;
- «operazioni di assemblaggio», qualsiasi operazione di assemblaggio o di finitura in cui entrino le parti essenziali di biciclette;
- «domanda» la domanda di un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio, volta ad ottenere un'autorizzazione di esenzione in conformità dell'articolo 3;

- «soggetto sotto esame», un soggetto che svolge operazioni di assemblaggio per le quali è stato avviato un esame in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 o dell'articolo 11, paragrafo 1, e
- «soggetto esentato», qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Esenzione delle importazioni dal dazio esteso

1. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso nei casi in cui:
  - siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto esentato, oppure
  - siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità delle disposizioni relative al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14.
2. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate a titolo provvisorio dal pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto sotto esame.

#### Articolo 3

##### Domanda di esenzione

1. Le domande vengono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e sono firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea  
 Direzione generale per le relazioni economiche esterne  
 Unità I/C-3  
 CORT 100 4/59  
 Rue de la Loi/Wetstraat, 200  
 B-1049 Bruxelles  
 Telefax: (32-2) 295 65 05

2. La Commissione informa immediatamente il richiedente e gli Stati membri della ricezione della domanda.

#### Articolo 4

##### Ammissibilità delle domande

1. Le domande sono ammissibili alle seguenti condizioni:
  - a) che contengono la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile in tal senso;

- b) che forniscano elementi di prova che sembrano dimostrare che le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e che
- c) entro i dodici mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l'autorizzazione di esenzione in forza dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4 oppure non sia stata revocata un'esenzione in forza dell'articolo 10.

2. Può essere fissato un termine adeguato per la presentazione di eventuali informazioni supplementari necessarie per la decisione sull'ammissibilità della domanda. Se le informazioni richieste non vengono comunicate entro il termine fissato, la domanda è considerata inammissibile.

3. Di norma, sull'ammissibilità di una domanda debitamente documentata a norma dei paragrafi 1 e 2 viene presa una decisione entro 45 giorni dalla sua ricezione. Prima della decisione il richiedente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità della domanda.

4. Se la domanda è inammissibile, essa viene rigettata mediante decisione, sentito il comitato consultivo.

5. Se la domanda è ammissibile, viene immediatamente avviato un esame, dandone notificazione al richiedente e agli Stati membri.

#### Articolo 5

##### Sospensione del pagamento dei dazi

1. A decorrere dalla data di ricezione della domanda conforme all'articolo 3, paragrafo 1, e in attesa di una decisione sul merito secondo gli articoli 6 e 7, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla parte sotto esame.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia ai fini del pagamento del dazio esteso, qualora la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4 oppure sia rigettata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 o 4.

#### Articolo 6

##### Esame della domanda

1. Nel corso dell'esame, la Commissione, qualora lo consideri opportuno, può chiedere informazioni complementari al richiedente oppure eseguire verifiche in loco. Di norma l'esame riguarda un periodo di almeno sei mesi prima della data di ricezione della domanda.

2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da essa dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per almeno tre anni. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.

3. L'esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 7, il richiedente viene informato delle conclusioni sul merito della domanda e gli viene data la possibilità di presentare osservazioni.

#### Articolo 7

##### Decisione

1. Qualora, secondo l'accertamento definitivo dei fatti, le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, l'esenzione del richiedente dal dazio esteso viene autorizzata, sentito il comitato consultivo.

2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda. L'obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.

3. Qualora non siano soddisfatti i criteri per ottenere l'esenzione, la domanda viene rigettata, sentito il comitato consultivo, e viene quindi revocata la sospensione del pagamento del dazio esteso, prevista all'articolo 5.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.

#### Articolo 8

##### Obblighi dei soggetti esentati

1. I soggetti esentati provvedono affinché, in qualsiasi momento:

- a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dal campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e
- b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell'articolo 2 siano utilizzate in operazioni di assemblaggio, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.

2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per almeno tre

anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

#### Articolo 9

##### Riesame

1. La Commissione può riesaminare d'ufficio la situazione di un soggetto esentato, al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96.

2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.

#### Articolo 10

##### Revoca di un'esenzione

Dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni, e sentito il comitato consultivo, l'esenzione viene revocata nei casi seguenti:

- qualora un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96,
- violazione degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 2, oppure
- omessa collaborazione dopo l'adozione della decisione di esenzione.

#### Articolo 11

##### Domande pendenti

1. Le domande dei soggetti di cui all'allegato I sono ammissibili e i relativi esami vengono avviati a norma dell'articolo 6.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considerano ricevute, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti di cui all'allegato I, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento di riferimento è sospeso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

4. Le decisioni adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 nei confronti delle parti elencate nell'allegato I hanno effetto retroattivo a decorrere dal 20 aprile 1996. Le obbligazioni doganali dei richiedenti sorte in relazione al dazio esteso sono considerate nulle a decorrere da tale data.

#### Articolo 12

##### Soggetti esentati in forza del presente regolamento

I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso, con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996.

*Articolo 13***Disposizioni procedurali**

Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 384/96 concernenti

- lo svolgimento dell'inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),
- le visite di verifica (articolo 16),
- l'omessa collaborazione (articolo 18) e
- il trattamento riservato (articolo 19),

si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.

*Articolo 14***Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare**

Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall'applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all'allegato III e delle condizioni di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

- a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12,
- b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 291 del regolamento (CEE) n. 2454/93, oppure
- c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte.

*Articolo 15***Disposizione speciale per le parti alle quali vengono consegnati quantitativi minimi**

1. La Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri possono decidere d'ufficio di sottoporre ad esame le parti che dichiarino per l'immissione in libera

pratica parti essenziali di biciclette oppure ricevano dette consegne a norma dell'articolo 14, lettera c).

2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l'immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che non hanno collaborato all'esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.

3. Qualora le parti di cui al paragrafo 1 si siano avvalse dell'articolo 14, lettera c) per eludere il dazio esteso, può essere chiesto il pagamento del dazio esteso non riscosso sulle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da queste parti o ad esse consegnate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 16***Scambi di informazione**

1. Alle autorità competenti degli Stati membri vengono comunicate tutte le informazioni relative alle parti nei confronti delle quali è stato avviato un esame a norma dell'articolo 4 oppure è stata adottata una decisione a norma degli articoli 7 o 10.

2. All'occorrenza, vengono pubblicati gli avvisi contenenti gli elenchi aggiornati delle parti sotto esame e delle parti esentate, che saranno inoltre inviati immediatamente a qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese che segue ogni trimestre, informazioni sommarie relative ai soggetti esentati, secondo il modello di cui all'allegato IV.

*Articolo 17***Disposizioni sui dazi doganali**

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

**SOGGETTI SOTTO ESAME**  
(Codice addizionale Taric: 8962)

Nome	Città	Paese
Dangre Cycles	59770 Marly	Francia
Derby Cyclewerke GmbH	49661 Cloppenburg	Germania
Engelbert Meyer GmbH	49692 Sevelten	Germania
Fa. Alfred Fischer	76229 Karlsruhe	Germania
Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG	33609 Bielefeld	Germania
Kynast AG	Quakenbrück	Germania
Monark Crescent	S-432 82 Varberg	Svezia
Muddy Fox	Middlesex UB6 7RH	Regno Unito
Quantum Cycles	59770 Marly	Francia
Pantherwerke	37537 Bad Wildungen	Germania
PRO-FIT Sportartikel	74076 Heilbronn	Germania
Prophete GmbH	33378 Rheda-Wiedenbrück	Germania
Tekno Cycles	93102 Montreuil Cedex	Francia
TNT Cycles	17180 Vilablareix (Girona)	Spagna
Winora — TME Bike Company	97405 Schweinfurt	Germania

*Nota:* Le parti interessate sono informate che, dopo la ricezione di nuove richieste in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 oppure dopo le decisioni su esami in sospeso in conformità dell'articolo 7, nuovi elenchi oppure elenchi aggiornati di parti che hanno presentato domande in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 oppure di parti sotto esame in conformità dell'articolo 11 saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure potranno essere chiesti all'indirizzo indicato nell'articolo 3 del presente regolamento.

## ALLEGATO II

## SOGGETTI ESENTATI

(Codice addizionale Taric: 8963)

Nome	Città	Paese	Data di effetto
Batavus	8440 AM Heerenveen	Paesi Bassi	20. 4. 1996
BH Bicycletas de Alava	01080 Vitoria	Spagna	20. 4. 1996
Cycles Mercier — France-Loire	42162 Andrézieux — Boutheon Cedex	Francia	20. 4. 1996
Cycleurope International / Peugeot	10100 Romilly-sur-Seine	Francia	20. 4. 1996
Dawes Cycles	Birmingham B11 2DG	Regno Unito	20. 4. 1996
Hercules	90441 Nürnberg,	Germania	20. 4. 1996
MICMO / Gitane	44270 Machecoul	Francia	20. 4. 1996
Moore Large & Co	Derby DE24 9GI	Regno Unito	20. 4. 1996
Promiles	59650 Villeneuve d'Ascq	Francia	20. 4. 1996
Raleigh	Nottingham NG7 2DD	Regno Unito	20. 4. 1996
Tandem Group	York Y01 4YU	Regno Unito	20. 4. 1996

*Nota:* Le parti interessate sono informate che, in seguito a nuove decisioni di esenzione in conformità dell'articolo 7 oppure alla revoca di un'esenzione in conformità dell'articolo 10, nuovi elenchi e elenchi aggiornati di parti esentate in conformità dell'articolo 7 o 12 saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure potranno essere chiesti all'indirizzo indicato nell'articolo 3 del presente regolamento.



## ALLEGATO III

## STRUTTURA TARIC

---

8714 91 10	- - -	Telai
	- - - -	verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto:
8714 91 10 11	- - - - -	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 91 10 19	- - - - -	Altri (2) (3)
8714 91 10 90	- - - - -	Altri

---

8714 91 30	- - -	Forcelle anteriori
	- - - -	verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto:
8714 91 30 11	- - - - -	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 91 30 19	- - - - -	Altre (2) (3)
8714 91 30 90	- - - - -	Altre

---

8714 93 90	- - -	Pignoni della ruota libera:
8714 93 90 10	- - - - -	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 93 90 90	- - - - -	Altri (2) (3)
8714 94 30 90	- - -	Altri freni
8714 94 30 10	- - - - -	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 94 30 90	- - - - -	Altri (2) (3)
8714 94 90	- - -	Parti:
	- - - -	leve dei freni
8714 94 90 11	- - - - -	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 94 90 19	- - - - -	Altre (2) (3)
8714 94 90 90	- - - - -	Altre

---

8714 96 30	— — —	Pedaliere
8714 96 30 10	— — — —	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 96 30 90	— — — —	Altre (2) (3)
8714 99 10	— — —	Manubri
8714 99 10 10	— — — —	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 99 10 90	— — — —	Altri (2) (3)
8714 99 50	— — —	Deragliatori
8714 99 50 10	— — — —	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 99 50 90	— — — —	Altri (2) (3)
8714 99 90 90	— — —	Altre parti
	— — —	ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni:
8714 99 90 11	— — — —	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro detentore di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 99 90 19	— — — —	Altre (2) (3)
8714 99 90 90	— — — —	Altre

(1) Le norme relative al controllo della destinazione particolare [articoli 291—304 del regolamento (CEE) n. 2454/93] si applicano in quanto compatibili.

(2) Le parti esentate le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 sono le seguenti: (cfr. allegato II).

(3) Le società sotto esame in relazione ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione, fermo restando che le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere la costituzione di una garanzia, sono le seguenti: (cfr. allegato I).

## ALLEGATO IV

## (Struttura delle informazioni)

**CONTROLLO DELLA DESTINAZIONE PARTICOLARE PER LE PARTI DI BICICLETTE ORIGINARIE DELLA CINA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 88/97<sup>(1)</sup>**

(Comunicazione delle informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento suddetto)

*(da presentare entro la fine del mese successivo al trimestre in questione)*

Stato membro: ..... Anno: .....

Trimestre: .....

## A. DATI SINTETICI:

- n. di autorizzazioni di destinazione particolare concesse: .....
- n. di autorizzazioni di destinazione particolare scadute: .....
- n. di autorizzazioni di destinazione particolare revocate<sup>(2)</sup>: .....

**Volume<sup>(3)</sup> di telai di biciclette<sup>(4)</sup>**

- immessi nell'ambito del controllo della destinazione particolare: .....
- immessi nell'ambito del codice addizionale Taric 8962: .....
- immessi nell'ambito del codice addizionale Taric 8963: .....

## B. DIECI TITOLARI PRINCIPALI DI AUTORIZZAZIONI DI DESTINAZIONE PARTICOLARE

N.	Nome	Indirizzo	Paese	Data della autorizzazione	Volume <sup>(3)</sup> di telai di biciclette <sup>(3)</sup> immessi
1.					
2.					
...					

## C. APPURAMENTO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

N.	Appuramento della procedura da parte di	Informazioni complementari	Volume <sup>(3)</sup> di telai di biciclette <sup>(3)</sup>
1.	Consegna alle parti esonerate		
2.		Assegnazione ad una destinazione particolare diversa da quella prescritta	

## D. REVOCA DI AUTORIZZAZIONI DI DESTINAZIONE PARTICOLARE

N.	Nome	Indirizzo	Paese	Data della revoca	Motivazione
1.					
2.					
...					

<sup>(1)</sup> GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.<sup>(2)</sup> Cfr. sezione D della presente comunicazione.<sup>(3)</sup> Unità supplementari.<sup>(4)</sup> Codice NC ex 8714 91 10.